



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione al CO.RE.CO

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 010700-23 MAG 96

DELIBERAZIONE N. 19

Data

Data 28/2/1996

Allegati N.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno millenovecento NOVANTASEI, il giorno VENTOTTO

del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella solita sala delle
adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione URGENTE

e in I^ seduta

previo un primo appello, alle ore 17, con la presenza di n.3 consiglieri

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) SCOLLO ANTONINO	si	-	16) CERAMICA ANGELO	-	si
2) COCO FRANCESCO	si	-	17) NOCITO FRANCESCO	-	si
3) GIGLIUTO SEBASTIANO	si	-	18) ANNINO ANGELO	-	si
4) IAPICHINO BIAGIO	si	-	19) SAVASTA FRANCESCO	-	si
5) SORBELLO GIUSEPPE	si	-	20) LANTERI SEBASTIANO	-	si
6) CANNATA GIUSEPPE	si	-	21) MAGNANO GIUSEPPE	si	-
7) COCO VINCENZO	si	-	22) MARINO GUIDO	si	-
8) CASTRO GIUSEPPE	-	si	23) CASTRO NATALE C.	si	-
9) MONARCA GIUSEPPE	-	si	24) TORINI VINCENZO	si	-
10) MIDOLO SALVATORE	si	-	25) PITRUZZELLO GAETANO	si	-
11) MAGNANO ANGELO	-	si	26) MICCIULLA ANTONIO	-	si
12) BRANCIFORTE GIOVANNI	si	-	27) RUFFINO SEBASTIANO	-	si
13) VECCHIO SEBASTIANO	si	-	28) LAPPOSTATO ERNESTO	-	si
14) LAMIA MICHELE	-	si	29) PITRUZZELLO PIETRO	si	-
15) GERVAZI PAOLO	-	si	30) PECORA VINCENZO	si	-

Assegnati N. 30

In carica N. 30

Presenti N. 17

Assenti N. 13

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.

GEOM. GIUSEPPE SORBELLO = PRESIDENTE

Assiste il Segretario

DOTT. E. TRINGALI

la seduta è pubblica.

Si passa a trattare l'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno.
Il **Presidente** relaziona in merito e dà parziale lettura delle proposte di modifiche, ai sensi della legge n.549 del 28/12/95 agli artt.20 - 21 - 22 - 25 -26 - 29 - 30 del regolamento in oggetto, come da allegato prospetto dell'Ufficio;

TORINI rappresenta al Presidente che ha inviato una proposta di modifica relativa alle aree disponibili del Comune, ma che non si è fatto niente;

IL **PRESIDENTE**, quindi, dopo breve discussione, non essendo state avanzate richieste di emendamenti alle su esposte modifiche, passa alla votazione definitiva e globale;

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, in linea tecnica, contabile e di legittimità, come da allegato prospetto;

SENTITA la relazione e proposta della Presidenza;

RITENUTO, di apportare al regolamento in oggetto le modifiche di cui al prospetto predisposto dall'Ufficio Tributi;

CON VOTI favorevoli n.18 su n.18 presenti (è uscito Ceramica), palesemente espressi, essendo scrutatori Gigliuto, Coco Francesco, Vecchio;

D E L I B E R A

DI APPORTARE agli artt.20 - 21 -22 - 25 - 26 - 29 - 30 del Regolamento in oggetto approvato con atto di Consiglio Comunale n.53 del 30/4/94 e modificato con atto n.95 del 28/9/95, le modifiche di cui all'unito prospetto dell'ufficio Tributi, che comportano la stesura definitiva dei rispettivi testi, come segue:

ART.20

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- comma 1) Ai sensi dell'art.42, comma 4, sostituito dal comma 59 punto 4, dell'art.3 della legge n.549 del 28/12/95, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

- comma 2) La tassa è commisurata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro

categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

- comma 3) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART.21

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

- comma 1) Ai sensi dell'art.42, comma 4, sostituito dall'art.3, comma 59, punto 4, della legge n.549 del 28/12/95, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- comma 2) Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati per le occupazioni, sia temporanei che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

- comma 3) Per le occupazioni realizzate con installazioni d'attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq;

ART.22

OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI O ACCESSI

- comma 1) Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo codice della strada (D.L.30/4/92 n.285 e successive modificazioni), del relativo regolamento d'esecuzione ed attuazioni (D.P.R.16/12/92 n.495 e successive modificazioni).

- comma 2) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- comma 3) Su richiesta dei proprietari di tali accessi del Comune può comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico,

vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto d'utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

- comma 4) La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

ART.25

CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

- comma 1) Ai sensi dell'art.45, comma 1,2 così come sostituiti dall'art.3, comma 61, legge n.549 del 28/12/95. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

- comma 2) La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

- comma 3) Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera ; oltre i 14 giorni il 20% di riduzione.

- comma 4) Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART.26

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CASI PARTICOLARI

- comma 1) Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART.29

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 15 Novembre 1993 n.507:

A) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, e loro

Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di Culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

B) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

C) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

D) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

E) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

F) Le occupazioni di aree cimiteriali;

G) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

A) Commercio ambulante itinerante : soste fino a sessanta minuti;

B) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;

C) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiori ad un'ora;

D) Occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

E) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

3A-Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni e iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

B-Per la occupazione di suolo pubblico realizzata con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART.30

ESCLUSIONE DELLA TASSA

- comma 1) Ai sensi dell'art.38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

- comma 2) Ai sensi dell'art.38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni d'aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o dal demanio statale.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
"OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE"
(DELIBERA CONSILIARE n. 53/94 E MODIFICATIVA n. 45/95)

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI STRUTTURA IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: <u>FASOREVOLE</u> Data <u>23/2/96</u> IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: <u>favorevole</u> Data <u>26/2/96</u> IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: <u>favorevole</u> Data <u>26-2-96</u> IL RESPONSABILE <u>[Signature]</u>

19

COMUNE DI MELILLI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
dal 21-6-96 al 6-7-96
Registro Pubblicazioni N. 915
8-7-96

IMMAGINATO RESPONS

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

SCOLIO

IL PRESIDENTE

SORBELLO

Il Segretario Comunale

TRINGALI

Esercizio 199 COMPETENZE Tit. Sez. Rub. Cap. Art.
RESIDUI

Ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge
N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura
finanziaria della spesa.

Stanziamiento L.

Imp. Precedenti L.

Disponibilità L.

Impegno attuale L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Somma disponibile L.

Pubblicata all'Albo Pretorio

Il 396

per giorni 15

L'ADDETTO

f.to [Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco
segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Al-
bo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 19 MAG 1996
e per gg. 15 successivi alla sua data e che non sono stati prodotti a
questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 3 GIU 1996

Il Segretario Comunale
[Signature]

N° 8272 / 7941

IL CO.RE.CO

Sezione ~~PROVINCIALE SIRACUSA~~ nella seduta del 13.6.96
CENTRALE DI PALERMO

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

~~SIRACUSA~~ li
PALERMO

p.c.c. Il Segretario

IL PRESIDENTE

f.to [Signature]